Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Martedì, 8 giugno** — **Numero 134**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Napoli, con ordinanza del 27 maggio scorso, ha esteso al comune di Sant'Antimo le attribuzioni conferite col R. decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Napoli.

LEGGI E DECRETI

Il numero 695 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 gennaio 1920, n. 145, che detta norme per l'applicazione delle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con gli Stati nemici;

Veduto il trattato di pace con la Germania, firmato a Versailles il giorno 28 giugno 1919, approvato con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1803 e reso esecutivo con l'altro decreto Reale 20 gennaio 1920, n. 51;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per il tesoro e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito l'Ufficio italiano di verifica e di compensazione per il pagamento e il ricupero dei debiti nemici previsto nella sezione 3ª della parte 10ª del trattato di Versailles, in data 28 giugno 1919.

Art. 2.

L'Ufficio ha il compito di regolare ed eseguire, in conformità delle disposizioni del predetto trattato, i pagamenti relativi alle seguenti categorie di obbligazioni pecuniarie:

1° debiti o crediti tra sudditi italiani e sudditi germanici, esigibili prima della guerra;

2° debiti o crediti tra sudditi italiani e sudditi germanici divenuti esigibili durante la guerra, risultanti da transazioni o contratti di cui fu sospesa la esecuzione in tutto o in parte per effetto della dichiarazione di guerra;

3° interessi scaduti durante la guerra dovuti a sudditi italiani in dipendenza dei titoli emessi o ritirati dalla Germania o a sudditi germanici, in dipendenza di titoli emessi o ritirati dall'Italia, purchè il pagamento di tali interessi non sia stato sospeso durante la guerra ai rispettivi sudditi, ovvero ai neutrali;

4° capitali rimborsabili prima o durante la guerra dovuti a sudditi italiani in rappresentanza di titoli emessi dalla Germania, o a sudditi germanici in rappresentanza di titoli emessi dall'Italia, purchè il pagamento di questi capitali non sia stato sospeso durante la guerra anche ai rispettivi sudditi ovvero ai neutrali.

Spettano inoltre all'Ufficio tutte quelle altre operazioni che il predetto trattato ad esso domanda.

Art. 3.

L'Ufficio ha sede in Roma.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e con gli altri ministri competenti, sentita la Commissione interministeriale costituita presso il Ministero del tesoro possono essere istituiti uffici locali in altre città del Regno e nelle colonie.

Gli uffici locali dipenderanno dall'ufficio di Roma e funzioneranno come succursali di esso.

Art. 4.

L'Ufficio ha personalità giuridica e gestione autonoma, ed è sottoposto alla vigilanza dei ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro. Questi esercitano tale vigilanza per mezzo del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, il quale, a tal fine, può richiedere l'opera di ispettori dei detti Ministeri.

Le attribuzioni dell'Ufficio possono essere esercitate da un Consorzio il quale, in base ad uno statuto e ad una convenzione da approvarsi con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, provvederà a tutto quanto occorre per il regolare ed efficace funzionamento dell'ufficio, ed alle relative spese.

Potranno far parte del Consorzio anche gl'istituti di emissione.

Il Consorzio sarà responsabile, sotto ogni riguardo, del perfetto adempimento dei compiti spettanti all'Ufficio.

Art. 5.

Chiunque ha crediti o debiti relativi ad obbligazioni pecuniarie rientranti in una delle categorie enunciate nell'art. 2, è tenuto a farne denuncia all'Ufficio non più tardi di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto, e a fornire i documenti e le informazioni che dall'Ufficio saranno richiesti.

Art. 6.

Restano fermi i divieti e le sanzioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1920, n. 87, in riguardo a pagamenti, accettazione di pagamenti o comunicazioni, concernenti le obbligazioni pecuniarie di una delle suindicate categorie. Tali pagamenti, accettazioni di pagamento e comunicazioni dovranno aver luogo per mezzo dell'Ufficio.

I possessori di effetti cambiari sono dispensati dall'elevare il protesto per i debiti relativi agli effetti regolarmente denunciati nei termini stabiliti in questo decreto.

Art. 7.

Per i crediti e debiti verificati ed ammessi a compensazione, l'Ufficio è surrogato di diritto ai singoli editori e debitori per ogni conseguenza di legge.

Art. 8.

Il pagamento delle somme dovute ai creditori italiani sarà eseguito dall'Ufficio agli aventi diritto, secondo l'ordine nel quale i crediti furono ammessi a compensazione.

Su ciascun pagamento sarà fatta una ritenuta per i rischi, spese e diritti in base alla tariffa, che, previo parere del Comitato mentovato dall'art. 4, sarà stabilita dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello del tesoro.

Art. 9.

Chiunque a mezzo di collusioni od altrimenti ottiene nell'Ufficio per sè o per altri il pagamento di somme che sa in tutto od in parte non dovute, ovvero sottrae sè od altri al pagamento di somme che sa di dovere, è soggetto alla pena comminata dal capoverso dell'art. 413 del Codice penale senza pregiudizio di maggiori pene qualora nel fatto concorra altro reato.

Art. 10.

Contro i provvedimenti dell'ufficio può essere proposto reclamo al Comitato menzionato dall'art. 4.

Salvo i casi in cui il trattato di pace espressamente riservi la competenza di organi giurisdizionali determinati, le decisioni del Comitato non sono impugnabili nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sudditi italiani residenti nel Regno e nelle colonie, e potranno essere estese in tutto o in parte ai sudditi delle altre potenze con cui vengano a questo fine stipulate apposite convenzioni, da approvare con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, sentita la Commissione interministeriale istituita presso il Ministero del tesoro.

Art. 12.

L'Ufficio potrà essere autorizzato a rilasciare agli aventi diritto titoli nominativi indicanti l'importo e la natura del credito riconosciuto. L'autorizzazione sarà data con decreto del ministro del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, nel quale saranno determinate le caratteristiche dei titoli e le condizioni del pagamento dei medesimi.

Art. 13.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro, saranno emanate le altre norme occorrenti per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio di verifica e compensazione. Con lo stesso decreto potranno essere estese, in quanto applicabili alla riscossione dei crediti da riscuotere a mezzo di detto Ufficio, le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette consacrate nel testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCIALOIA — MORTARA — LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

Il numero 680 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 gennaio 1920, n. 51, col quale è data piena ed intera esecuzione nel Regno al trattato di pace conchiuso fra l'Italia e la Germania, a Versaglia, il 28 giugno 1919, e ratificato il 10 gennaio 1920;

Considerata l'opportunità e la convenienza che le disposizioni contenute in questo trattato siano pubblicate nel Regno, nel testo francese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la pubblicazione del testo francese,

annesso al presente decreto, del trattato di pace, conchiuso fra l'Italia e la Germania a Versaglia il 28 giugno 1919, e ratificato il 10 gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il testo francese del trattato di pace, viene pubblicato in supplemento dell'odierna Gazzetta.

Si omette la pubblicazione delle piante annesse.

Il numero 693 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1910, n 867, sulle scuole italiane all'estero;

Visto il Nostro decreto 8 febbraio 1908, n. 150, che approva il regolamento generale sulla istruzione elementare;

Visto l'altro Nostro decreto 21 settembre 1919, numero 1795, relativo al conferimento di diplomi ai benemeriti della istruzione e dell'educazione nel Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale dirigente e insegnante nelle scuole secondarie, elementari e degli asili infantili, dipendenti dal Governo, alle colonie, alle Società, a privati, come pure alle persone le quali con cospicue elargizioni fatte a vantaggio di scuole italiane o con altre straordinarie prestazioni a favore della lingua e della cultura italiana fuori del Regno, siansi maggiormente segnalate, potranno essere conferiti diplomi di benemenza con medaglie di 1°, 2° e 3° grado (d'oro, d'argento, di bronzo).

Art. 2.

Queste medaglie, di centimetri tre e mezzo di diametro, porteranno da un lato la Nostra Effigie, dall'altro, entro una corona di quercia, le parole: « Ai benemeriti della cultura italiana all'estero » e potranno essere portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di colore verde e bianco orlato di rosso.

Art. 3

Per ogni anno non potranno essere assegnati più di tre diplomi di 1° grado, di cinque di 2°, di otto di 3° grado.

Art. 4.

Questi diplomi di benemerenza saranno da Noi concessi su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, seguendo, per la loro assegnazione, le norme seguenti:

a) per gli insegnanti:

Nel mese di aprile di ciascun anno il R. consolo sentita, dove esiste, la Deputazione scolastica, invierà al Ministero le proposte per l'eventuale assegnazione dei diplomi, avvertendo che per i tre gradi è necessario che gl'insegnanti segnalati abbiano uno stato di lodevole servizio rispettivamente di almeno 25, 20 e 15 anni; che abbiano serbato costantemente condotta irreprensibile per ogni rispetto; abbiano sempre dimostrato speciali attitudini didattico-educative; conseguiti nella scuola ottimi risultati e, in ogni circostanza, dato prova di alto spirito patriottico. Il servizio di cui sopra deve essere prestato almeno per 4/5 all'estero. Saranno segnalati solo quelli che, all'anzianità e bontà del servizio, congiungano titoli speciali di merito, proporzionati al grado del diploma per il quale sono proposti. A tutti gl'insegnanti, che abbiano compiuti 40 anni di lodevole servizio, sarà conferito il diploma di 1° grado, qualora non lo abbiano ottenuto precedentemente. Questi diplomi non saranno compresi in quelli di cui all'art. 3.

b) per privati o per Enti morali le singole benemerenze, ove concorrano circostanze specialissime, potranno essere segnalate al Ministero e premiate in qualunque tempo dell'anno.

Art. 5.

I nomi dei premiati saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 707 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 5 dicembre 1918, numero 1814, 14 dicembre 1918, n. 1860, 12 febbraio 1919, n. 161;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli operai straordinari, compresi quelli addetti a lavori di ufficio in servizio presso le direzioni e gli stabilimenti militari che dovranno essere gradualmente licenziati per diminuzione di lavoro, saranno corrisposti i seguenti indennizzi:

a) alle operaie dell'età non inferiore ai 18 anni compiuti, che hanno a carico la famiglia, sessanta giornate di paga nominale, con un minimo di L. 300;

b) alle operaie dell'età non inferiore a 18 anni compiuti, che non hanno a carico la famiglia, quaranta giornate di paga nominale, con un minimo di L. 200;

c) agli operai ed alle operaie di età inferiore ai 18 anni, quindici giornate di paga nominale, con un minimo di L. 100;

d) agli operai dell'età non inferiore a 18 anni compiuti, sessanta giornate di paga nominale, con un minimo di L. 400;

e) la giornata di paga deve essere conteggiata coi miglioramenti prescritti dalla circolare 364 G. M. 1919, ma senza premio o cottimo;

f) tale indennizzo spetta esclusivamente agli operai licenziati per effetto del presente decreto.

Art. 2.

Nessun indennizzo è dovuto:

1° al personale licenziato per motivi disciplinari;

2° al personale assunto al lavoro posteriormente alla data del 1° novembre 1918;

3° ai militari comandati, a disposizione, esonerati e dispensati con Mod. 5.

Art. 3.

Gli operai licenziati avranno diritto al trasporto gratuito in 3ª classe sui treni per recarsi, non oltre dieci giorni dal licenziamento, alla stazione più vicina al Comune di loro residenza abituale nel Regno.

Art. 4.

Gli operai licenziati con diritto all'indennizzo stabilito col presente decreto non potranno essere riassunti in servizio se non decorso un anno dalla data dell'avvenuto licenziamento.

Art. 5.

Qualunque disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

Art. 6.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 714 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2074;

Veduti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al personale delle biblioteche pubbliche governative le seguenti disposizioni contenute nel Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato:

Il comma 2° dell'art. 14; il comma 2° dell'art. 16; gli articoli 24 al 30; l'art. 31; i comma 4°, 5° e 6° dell'art. 39; l'art. 55 (con riferimento all'art. 25 del sopra citato decreto 2 ottobre 1919, e con effetto fino a sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto); gli articoli 56 al 58; l'art. 59 (escluso il 2° comma nei riguardi dei funzionari di concetto, pei quali resta salvo il disposto dell'art. 18 del medesimo Regio decreto 2 ottobre 1919); gli articoli 60 a 62; l'art. 63; gli articoli 70, 71, 72.

Art. 2.

Agli articoli seguenti del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2074, sono fatte le aggiunte e modificazioni qui appresso indicate:

a) all'art. 11 è aggiunto il comma seguente: « Comunque l'impiegato, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello al quale avrebbe avuto diritto se fosse rimasto nel grado o nella categoria da cui proviene »;

b) all'art. 24 sono aggiunti i seguenti commi: « Salva la disposizione dell'art. 25, gl'impiegati che per il numero degli anni di servizio che loro resta da compiere non possano conseguire lo stipendio massimo fissato nelle tabelle annesse al presente decreto in 35 anni complessivi di servizio, godranno dell'abbreviazione di un anno per tanti periodi di aumento di stipendio quanti sono gli anni che ad essi occorrerebbero, oltre i 35 suddetti, per conseguire il massimo stipendio ».

Qualora con tali abbreviazioni non possano raggiungere il massimo stipendio, godranno dell'abbreviazione di due anni.

Qualora poi alla data di applicazione del presente decreto avessero già compiuto il numero degli anni di servizio necessari per raggiungere lo stipendio massimo fissato dalle tabelle per il loro grado, conseguiranno tale stipendio massimo l'anno successivo alla data suddetta, e ciò anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 32.

Per gli agenti subalterni di cui all'art. 14 il servizio militare prestato, nei limiti stabiliti dall'articolo stesso, è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio indicata nel presente articolo.

c) il disposto dell'art. 25 è modificato nel senso che agli impiegati, che nella promozione di classe furono pretermessi, il servizio prestato posteriormente al giudizio predetto, fino alla successiva eventuale promozione, si computa per metà della sua durata, agli effetti dell'anzianità per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi;

d) al testo dell'art. 28 è sostituito quello dell'art. 45 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 3.

L'art. 13 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2074 è soppresso.

Art. 4.

La Commissione centrale di cui all'art. 17, comma secondo, del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2074, per la promozione dei custodi al grado di custode capo, è costituita a norma dell'art. 76, comma quarto, del regolamento organico delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 24 ottobre 1907, n. 733, e modificato con R. decreto 2 maggio 1909, n. 450.

Art. 5.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici del personale di prima e seconda categoria delle Biblioteche governative sono stabiliti rispettivamente in conformità delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse al presente decreto, e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Le tabelle degli stipendi del personale della 3ª categoria (assistenti e coadiutori) e della 4ª categoria (custodi e custodi capi) sono stabilite in conformità di quelle fissate per il personale d'ordine e per il personale subalterno delle Amministrazioni centrali dal R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, ai termini dell'articolo 14 del decreto medesimo.

Art. 6.

Con altro decreto sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2074.

Art. 7.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Tabella n. 1.

1ª Categoria.

Bibliotecari. Posti in organico n. 102.

Stipendio iniziale L. 5500.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 6250 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 7750 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 8500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 9250 al compimento del 25° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 10.000 al compimento del 30° anno di grado.

Bibliotecari direttori. Posti in organico n. 16.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 1200 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 1200 dopo 4 anni, L. 11 000 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 18° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.

Tabella n. 2.

2ª Categoria.

Ragionieri economi. Posti in organico n. 7.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 5400 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 6100 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8500 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 32° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1791;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 230;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia del 12 aprile 1920, n. 86;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine di opzione di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale anzi citato a otto giorni susseguenti a quello in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il decreto con il quale saranno estese al personale dell'Ufficio geologico le disposizioni concernenti i ruoli aperti;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di un mese stabilito dall'art. 1 del decreto Ministeriale 10 marzo 1920 (registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1920, reg. n. 8 agricoltura, foglio n. 120) decorrente dal 12 aprile 1920, nel quale giorno il decreto stesso fu pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* a pagina 1101 del n. 86, è prorogato sino a otto giorni dopo la pubblicazione che sarà fatta nella *Gazzetta ufficiale* del decreto per l'applicazione dei ruoli aperti riferibilmente al personale del servizio geologico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 maggio 1920.

Il ministro: FALCIONI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1919, n. 1185, col quale è stato indetto un concorso per titoli a 160 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, istituita col decreto Ministeriale 20 settembre 1919;

Determina:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del suddetto concorso:

Mortati dott. Costantino, punti 23 — Macciotta dott. Antonio, id. 22,721 — Fiandaca dott. Calogero, id. 22,656 — Depetra dott. Vincenzo, id. 22,020 — Livrera dott. Pasquale, id. 22 — Rizzo dott. Antonio, id. 21,875 — D'Arcais Flores dott. Goffredo, id. 21,759 — De Cordovà dott. Consalvo, id. 21,666 — Leonardi dott. Agostino, id. 21,500 — De Stefano dott. Umberto, id. 21,437 — Guida dott. Gaetano, id. 21,395 — Bevere dott. Davide, id. 21,389 — Russo dott. Gaetano, id. 21,250 — Cipullo dott. Giacomo, id. 21,166 — Olivero dott. Adolfo, id. 21 — Perrone dott. Fedele, id. 20,978.

Cavallaro Raineri dott. Vincenzo, punti 20,708 — Paolella dott. Carlo, id. 20,645 — Colucci dott. Carlo, id. 20,631 — Ravot dott. Pietro, id. 20,625 — Cangemi dott. Salvatore, id. 20,625 — Campisi dott. Eduardo, id. 20,618 — Vecchio dott. Alberto, id. 20,547 — Puddu dott. Vittorio, id. 20,500 — Cappuccio dott. Enrico, id. 20,353 — Berardi Isanti dott. Donato, id. 20,341 — Tambolleo dott. Pericle, id. 20,216 — Montemagno dott. Giuseppe, id. 20,166 — De Rosa dott. Attilio, id. 20,156 — Capizzi dott. Giovanni, id. 20,145 — Sortino dott. Giuseppe, id. 20,125 — Falsetti dott. Domenico, id. 20,125 — De Vincentis dott. Domenico, id. 20,100 — Girgenti dott. Giovanni, id. 20,083 — Musumeci dott. Francesco, id. 20 — Gennaro dott. Antonio, id. 20.

Manca dott. Carlo, punti 20 — Pasciucco dott. Carmelo, id. 20 — Coniglio dott. Francesco, id. 19,988 — Del Campo dott. Luigi, id. 19,975 — Cappellani dott. Pasquale, id. 19,958 — Meo dott. Francesco, id. 19,937 — Borelli dott. Giuseppe, id. 19,884 — Garassino dott. Giacinto, id. 19,880 — Oricchio dott. Bruto, id. 19,870 — Ciamillo dott. Giulio, id. 19,833 — Pagano dott. Francesco, id. 19,812 — Donato dott. Vincenzo, id. 19,777 — Galiani dott. Baldassare, id. 19,750 — Porris dott. Roberto, id. 19,665 — Terrana dott. Rosario, id. 19,666 — Valenti dott. Valentino Giovanni, id. 19,642 — Pisani Bruno, id. 19,603 — Mangiacapra dott. Eugenio, id. 19,583 — Giustolisi dott. Rosario, id. 19,583 — Rega dott. Matteo, id. 19,583 — Salomone dott. Francesco, id. 19,541 — Forte dott. Domenico, id. 19,520 — Fragapane dott. Giuseppe, id. 19,500.

Palumbo dott. Giovanni, punti 19,437 — Montebello dott. Flaviano, id. 19,422 — Boragine dott. Amedeo, id. 19,416 — Loddo dott. Nino, id. 19,395 — Puglisi-Allegra dott. Aurelio, id. 19,395 — Gentile dott. Vincenzo, id. 19,375 — Baratelli dott. Silvio, id. 19,357 — Carpetta dott. Michele, id. 19,353 — Sabbatini dott. Leopoldo, id. 19,312 — Balducci dott. Igino, id. 19,297 — Petru-

ciano dott. Salvatore, id. 19,291 — Demaestri dott. Ugo, id. 19,260 — Policicchio dott. Francesco, id. 19,233 — Rossi dott. Luigi, id. 19,228 — Novario Eugenio, id. 19,222 — Gabrielli Antonio, id. 19,203 — Frugis dott. Raffaele, id. 19,197 — Ceruti dott. Silvio, id. 19,187 — Porzio dott. Lelio, id. 19,155 — Dell'Isola dott. Carmine, id. 19,153 — D'Addio dott. Ambrogio, id. 19,150 — Vittadini dott. Renato, id. 19,142 — Gianni dott. Giovanni, id. 19,142 — Carlone dott. Carlo, id. 19,118.

Librera dott. Marcellino, punti 19,103 — Salvatelli Giulio, id. 19,058 — Mastromatteo dott. Donato, id. 19,041 — Di Pietro dott. Giuseppe, id. 19,023 — Zacco dott. Ernesto, id. 19 — Sica dott. Roberto, id. 19 — Cipriano dott. Natale, id. 18,999 — Briante dott. Giuseppe, id. 18,947 — Barone dott. Raffaello, id. 18,916 — Compatangelo dott. Giovanni, id. 18,916 — Fragnito Giuseppe, id. 18,916 — Celentano dott. Genevrino, id. 18,884 — Mauro dott. Alessandro, id. 18,875 — Compatangelo dott. Domenico, id. 18,812 — Palma dott. Pasquale, id. 18,801 — Di Miceli dott. Salvatore, id. 18,791.

Cristiano dott. Pasquale, punti 18,791 — Fiume dott. Oreste, id. 18,728 — Mingoja dott. Guido Ernesto, id. 18,728 — Caldarazzo dott. Filippo, id. 18,716 — Grillo dott. Ciro, id. 18,688 — Montefusco dott. Emanuele, id. 18,656 — Cacciatore Angelo, id. 18,612 — Condorelli dott. Carmelo, id. 18,625 — Cuore dott. Teresio, id. 18,625 — Di Silvestro dott. Antonio, id. 18,603 — Mannazzu dott. Ferdinando, id. 18,583 — Foti dott. Vincenzo, id. 18,583 — Toscano dott. Francesco, id. 18,572 — Daniele dott. Vito Alessandro, id. 18,541 — Porreca dott. Ruggiero, id. 18,520 — Blasco dott. Giuseppe, id. 18,509 — De Nigris dott. Pietro, id. 18,509.

Di Pietro Luigi, punti 18,500 — Simula Luigi, id. 18,499 — Roscio dott. Fabio, id. 18,478 — Ciccarelli dott. Giuseppe, id. 18,468 — Canonici dott. Aurelio, id. 18,444 — Del Dottore Pacifico, id. 18,437 — Paoloni dott. Dante, id. 18,437 — Lombardo Attilio, id. 18,423 — Gallarotti Guglielmo, id. 18,404 — Riolo dott. Sebastiano, id. 18,380 — Barucco dott. Alfredo, id. 18,375 — Fazio dott. Guido, id. 18,364 — De Simone dott. Romualdo, id. 18,364.

Sinisgalli dott. Francesco, punti 18,357 — Gallotti dott. Antonio, id. 18,342 — Serpi dott. Salvatore, id. 18,333 — Liberati dottor Vincenzo, id. 18,333 — Sciurca Giovanni, id. 18,325 — Petricca Alberto, id. 18,312 — Lalli Ottorino, id. 18,308 — Marchesani Francesco, id. 18,300 — Vermiglia dott. Francesco, id. 18,291 — De Castro dott. Giuseppe, id. 18,270 — Navarra dott. Gaetano, id. 18,270 — Carino Pasquale, id. 18,270 — Di Bello dott. Giovanni, id. 18,250 — Rotolo dott. Nicolò Luigi, id. 18,228 — Caparello Giovanni, id. 18,228 — Carbone Ferdinando, id. 18,228 — De Luca dott. Gaetano, id. 18,197 — Totaro dott. Manfredi, id. 18,197 — Dragotto dott. Alfonso, id. 18,189 — Maggiore dottor Girolamo, id. 18,187 — Arrostuto dott. Gaspare, id. 18,145 — Matera dott. Biagio, id. 18,125 — Caturani dott. Alfredo, id. 18,125 — Chiocca dott. Antonio, id. 18,125 — Sesta Alberto, id. 18,118 — Di Marco dott. Cataldo, id. 18,103 — Malcangio dott. Francesco, id. 18,083 — Trizzino dott. Francesco, id. 18,083 — Di Giacomo dott. Giovanni, id. 18,083 — Gambino dott. Antonino, id. 18,062 — Esu dott. Attilio, id. 18,041.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° aprile 1920.

Il ministro: SCHANZER.

COMITATO INTERMINISTERIALE

per la sistemazione delle industrie di guerra.

La seconda sezione della Giunta esecutiva, nella sua seduta del 4 giugno 1920, ha deliberato di apportare al listino n. 15, dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici e rottami di proprietà dello Stato, le seguenti variazioni valevoli per tutte le vendite a partire dall'8 giugno 1920:

Ghisa, ferri ed acciai laminati.

Ematite, L. 130 per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. 100 id.
Ghisa al forno elettrico, L. 90 id.
Billettes nazionali.
Billettes omogeneo americane da rilaminare.
Billettes, barre e blocchetti di acciaio duro da proiettili da rilaminare, L. 150 per 100 kg.
Ferro comune, prezzo base, L. 235 id.
Ferro omogeneo, prezzo base, L. 250 id.
Moietta comune, prezzo base, L. 250 id.
Moietta omogeneo, prezzo base, L. 260 id.
Vergella e filo d'apporto, L. 250 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 250 id.
Stecche finite per dette, L. 290 id.
Piastre finite per dette, L. 280 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 250 id.
Stecche finite per dette, L. 290 id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. 280 id.
Lamiere nere, prezzo base mm. 4 e più, L. 300 id.
Lamiere nere di superfice inferiore a mq. 2 e fino a mq. 1, L. 250 id.
Lamiere nere di superfice inferiore a mq. 1, L. 200 id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1 n. 20, L. 450 id.
Lamiere piombate, L. 410 id.
Travi a doppio T da 2 a 4 m. di lunghezza, L. 150 id.
Tubi saldati per mobilio, gaz e acqua, prezzo base, L. 400 id.
Tubi senza saldatura, prezzo base, L. 450 id.
Tubi bollitori, prezzo base, L. 460 id.
Tubi di ghisa, L. 260 id.
Corda spinosa zincata in rotoli, L. 170 id.
Corda spinosa zincata sciolta, L. 80 id.
Corda spinosa nera in rotoli, L. 115 id.
Paletti da reticolati a sezione rotonda o quadra, L. 130 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base, L. 300 id.

Annotazione. — Per gli extra riferirsi al listino n. 12 del marzo 1920.

Rottami.

Rimangono invariati i prezzi dei rottami del listino n. 15.

La voce:

« Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci; attrezzi da campagna e ferro arrugginito in genere da mm. 4 in più, ecc. »

è sostituita con la seguente:

« Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci, attrezzi da campagna e ferro profondamente ossidato in genere, di spessore da mm. 4 in più, ecc. ».

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78.82	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	83.93	—

Corso medio dei cambi

del giorno 7 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,06 — Londra 66,42 — Svizzera 308,85 — Spagna ... — New York 16,92 — Oro 263,34

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 50).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	530135	17 50	Grosset Anna-Illuminata di *Michele-Antonio*, nubile, dom. a Susa	Grosset Anna-Illuminata di ***Antonio-Michele***, nubile, dom. a Susa.
Cons 5 % (1917)	98145	250 —	*Giannastasio* Antonietta fu Nicola, moglie di Mazza Carmine fu Antonio, domic. in Sieti, frazione del comune di Giffoni Sei Casali (Salerno)	*Giannattasio* Antonietta, ecc., come contro.
3,50 %	559476	1925 —	Piana *Emilia Caterina* fu Giuseppe, moglie di Giaccaria Domenico, dom. a Pisa	Piana *Caterina-Emilia-Ernesta* fu Giuseppe, moglie di Giaccaria Domenico, domic. a Pisa.
Cons. 5 %	99306	650 —	Fattori Maria, nubile, Guido ed Andrea di Colombo, minori gli ultimi due, sotto la patria potestà del padre, dom. in Avenza, frazione di Carrara (Massa), legatari indivisi dell'avo Gattini Andrea	Intestata come contro
			Con usufrutto vitalizio a Muraglia *Assunta* fu Pietro, ved. di Gattini Andrea, dom. a Carrara, gª domanda 12 febbraio 1920	Con usufrutto vitalizio a Muraglia ***Marianna*** fu Pietro, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 47)

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3 50 %	291029	38 50	Parmendola Catello, Giovanni, *Raffaele* e Pietrangelo di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Napoli	Parmendola Catello, Giovanni, ***Maria-Raffaela*** o *Raffaela*, e Pietrangelo di Francesco, ecc. come sopra
»	674557	66 50	Alessio *Carolina* fu Giacomo, minore sotto la tutela di Provera Felice, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria)	Alessio *Giovanna-Carolina-Giuseppina*, fu Giacomo, ecc. come contro
3.50 % (1902)	028059	52 50	Alessio *Carolina* fu Giacomo, minore sotto la tutela di Marchetti Gervasio fu Pietro, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria)	Alessio *Giovanna-Carolina-Giuseppina* fu Giacomo, ecc. come contro
3 50 %	751639	164 50	Colombino Riccardo Lazzaro fu *Felice*, minore, sotto la patria potestà della madre Viano *Marianna* fu Giacomo, ved. di Colombino *Felice*, domiciliato in Torino	Colombino Riccardo Lazzaro fu *Paolo-Felice*, minore, sotto la patria potestà della madre Viano *Luigia-Marianna* fu Giacomo, ved. di Colombino *Paolo-Felice*, ecc. come contro
»	184862	14 —	Paradiso Antonio di Giuseppe, domiciliato a Caserta, con usufrutto vitalizio a Ricciardi *Rosa* fu Raffaele, nubile	Paradiso Antonio di Giuseppe, domiciliato a Caserta, con usufrutto vitalizio a Ricciardi *Angela-Rosa* fu Raffaele, nubile

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 30 maggio 1920, il signor cav. Aymar Luigi, agente di cambio, residente ed esercente in Torino, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ispettorato generale insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

al posto d'insegnante di elettrotecnica generale ed applicata nella R. scuola professionale « Cobianchi » di Intra.

Sono aperti in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) il concorso al posto d'insegnante di elettrotecnica generale ed applicata e relative esercitazioni nel R. Istituto professionale « Cobianchi » in Intra.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 6.300, oltre l'indennità caro viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità l'insegnante predetto continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 6.300 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 9.900.

L'insegnante prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti, che potranno consistere in lezioni o in prove grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ciascun concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza ai candidati che avranno prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato riuscito primo nella graduatoria, e, nel caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto il concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola stessa, e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso, e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), su carta bollata da L. 2.

La domanda dovrà pervenire con plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° certificato di immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° laura di dottore in fisica o diploma di laurea d'ingegnere industriale;

6° certificato rilasciato da un R. Istituto superiore attestante di aver seguito il corso speciale di elettrotecnica e di aver superato i relativi esami finali;

7° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

8° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri documenti che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

I documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e i funzionari di Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Le domande e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviati dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome ed il cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 30 aprile 1920.

Per il ministro: LA PEGNA.

(1) Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. RUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.